

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

*Associati*

DANIELA GABURA  
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI  
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

**CIRCOLARE N. 33/2024**

**Parma, 25 novembre 2024**

**OGGETTO: Distacco del personale soggetto a Iva per i contratti dal 2025**

Con l'art. 16-ter del DL 131/2024 (decreto c.d. "Salva-infrazioni") è stato abrogato l'art. 8 co. 35 L. 67/1988, secondo cui "non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo". Infatti, con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea la normativa italiana sopra descritta è stata ritenuta incompatibile con la direttiva 2006/112/Ce. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, i prestiti o i distacchi di personali saranno soggetti a Iva.

Per la corte UE, in linea generale, il distacco del personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, ricorrendo il requisito di onerosità dell'operazione ed essendo presente un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Per espressa previsione normativa, la nuova disciplina sarà applicabile ai soli distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. In ossequio al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata, sia nel caso in cui abbiano applicato l'Iva in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia europea, sia nel caso in cui non abbiano applicato l'Iva in base alla normativa interna.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Sara Magnani